



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 giugno 2014  
(OR. en)**

**11398/14**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0197 (COD)**

---

**WTO 199  
COWEB 72  
AGRI 464  
UD 176  
TDC 4  
CODEC 1541**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	26 giugno 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 386 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e che ne sospende l'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 386 final.

---

All.: COM(2014) 386 final



Bruxelles, 26.6.2014  
COM(2014) 386 final

2014/0197 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e che ne sospende l'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La politica dell'UE nei confronti dei paesi dei Balcani occidentali è definita nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione avviato nel maggio 1999 dalla Commissione europea. Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha concluso che gli accordi di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali dovrebbero essere preceduti da una liberalizzazione asimmetrica del commercio. Una liberalizzazione asimmetrica del commercio è prevista dal regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione. Il regolamento (CE) n. 1215/2009 si applica fino al 31 dicembre 2015.

Dall'avvio del processo di stabilizzazione e di associazione sono stati conclusi accordi di stabilizzazione e di associazione fra l'Unione e tutti i paesi dei Balcani occidentali interessati con l'eccezione della Bosnia-Erzegovina e del Kosovo.<sup>1</sup> La Bosnia-Erzegovina è stata riconosciuta come potenziale paese candidato all'adesione all'UE nel 2003 e ha firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione nel 2008, accettando le condizioni poste dall'UE per l'adesione. Da allora con la Bosnia-Erzegovina è in vigore un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali, in attesa della conclusione del processo di ratifica dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Viste le differenze nella portata della liberalizzazione tariffaria nel quadro dei regimi contrattuali che sono stati sviluppati tra l'Unione e tutti i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e le preferenze accordate ai sensi del regolamento (CE) n. 1215/2009, si propone di prorogare il periodo di validità del regolamento (CE) n. 1215/2009 fino al 31 dicembre 2020, in modo da dare ai beneficiari delle misure commerciali eccezionali e all'Unione europea il tempo sufficiente per allineare, ove opportuno, le preferenze accordate a norma del regolamento (CE) n. 1215/2009 con quelle previste nell'ambito degli accordi di stabilizzazione e associazione. A seguito dell'allargamento dell'Unione europea del 1° luglio 2013, la Bosnia-Erzegovina non ha ancora accettato di adeguare le concessioni commerciali accordate nel quadro dell'accordo interinale al fine di tener conto degli scambi commerciali tradizionali preferenziali tra la Croazia e la Bosnia-Erzegovina nel quadro dell'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA). Nel caso in cui la Bosnia-Erzegovina e l'Unione europea non riuscissero a trovare un accordo sull'adeguamento delle concessioni commerciali, le preferenze accordate alla Bosnia-Erzegovina a norma del regolamento (CE) n. 1215/2009 dovrebbero essere sospese a decorrere dal 1° gennaio 2016. Una volta firmato e applicato in via provvisoria, nell'ambito dell'accordo interinale, un accordo sull'adeguamento delle concessioni commerciali da parte della Bosnia-Erzegovina e dell'Unione europea, tali preferenze saranno ristabilite.

L'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea sancisce che l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana. L'Unione deve rispettare e promuovere questi

---

<sup>1</sup> Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

principi anche nelle sue azioni esterne, compresa la sua politica commerciale comune. Il regolamento (CE) n. 1215/2009 non prevede la possibilità di sospendere temporaneamente la concessione di misure commerciali eccezionali in caso di violazioni gravi e sistematiche dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto da parte dei beneficiari. È opportuno introdurre tale possibilità in modo da garantire che possano essere adottate rapidamente misure nel caso che in uno dei paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione si verificano violazioni gravi e sistematiche dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.

Infine è incluso un adeguamento tecnico concernente l'accesso del Montenegro al contingente globale supplementare per le importazioni di vino.

## **2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

La base giuridica della proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## **3. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Il regolamento proposto non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio dell'UE. Per gli anni dal 2015 al 2020 non vi sarà una perdita aggiuntiva di introiti doganali per i prodotti originari degli attuali beneficiari. Le ipotetiche entrate che sarebbero potute provenire da future esportazioni non vengono considerate come una perdita di entrate tariffarie.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e che ne sospende l'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio<sup>2</sup> prevede una liberalizzazione asimmetrica del commercio tra l'Unione e i paesi e i territori dei Balcani occidentali interessati, accordando a tali paesi e territori il beneficio di un accesso eccezionale e illimitato al mercato dell'Unione in esenzione dai dazi per quasi tutti i loro prodotti fino al 31 dicembre 2015.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 non prevede la possibilità di sospendere temporaneamente la concessione di misure commerciali eccezionali in caso di violazioni gravi e sistematiche dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto da parte dei beneficiari. È opportuno introdurre tale possibilità in modo da garantire che possano essere adottate rapidamente misure nel caso che in uno dei paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione si verificano violazioni gravi e sistematiche dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.
- (3) Viste le differenze nella portata della liberalizzazione tariffaria nel quadro dei regimi contrattuali elaborati tra l'Unione e tutti i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e le preferenze accordate a norma del regolamento (CE) n. 1215/2009, si propone di prorogare il periodo di validità del regolamento (CE) n. 1215/2009 fino al 31 dicembre 2020, in modo da dare ai beneficiari delle misure commerciali

---

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1).

eccezionali e all'Unione europea il tempo sufficiente per allineare, ove opportuno, le preferenze accordate a norma del regolamento (CE) n. 1215/2009 con quelle previste nell'ambito degli accordi di stabilizzazione e associazione.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 prevede un contingente globale per le importazioni nell'Unione di vino con i codici della nomenclatura combinata NC 220421 93-220421 98 e 220429 93-220429 98. Questo contingente è accessibile a tutti i paesi o territori dei Balcani occidentali al momento in cui si esauriscono i loro contingenti individuali per i vini, come previsto nei rispettivi accordi bilaterali di stabilizzazione e di associazione, con l'eccezione del Montenegro. Il protocollo sul vino concordato con il Montenegro prevede un contingente di vino solo per i codici NC ex 220410 ed ex 220421, che essi non sono stati in grado di raggiungere. Questo impedisce di fatto al Montenegro di accedere a un contingente di vino esente da dazi per i prodotti esclusi dal suo accordo di stabilizzazione e di associazione. Al fine di assicurare che tutti i paesi e i territori dei Balcani occidentali interessati siano trattati su un piano di parità, occorre prevedere che anche al Montenegro sia consentito l'accesso al contingente di vino globale per i prodotti del codice NC 220429, senza bisogno di esaurire il contingente individuale.
- (5) Dall'avvio del processo di stabilizzazione e di associazione sono stati conclusi accordi di stabilizzazione e di associazione con tutti i paesi dei Balcani occidentali interessati, con l'eccezione della Bosnia-Erzegovina e del Kosovo<sup>3</sup>. A giugno 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati relativi a un accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo.
- (6) La Bosnia-Erzegovina è stata riconosciuta come potenziale candidato all'adesione all'Unione nel 2003, e il 16 giugno 2008 ha firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione ("l'accordo di stabilizzazione e di associazione") accettando le condizioni poste dall'UE per l'adesione. Da allora con la Bosnia-Erzegovina è in vigore un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali<sup>4</sup> ("l'accordo interinale") in attesa della conclusione del processo di ratifica dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
- (7) Tuttavia, la Bosnia-Erzegovina non ha ancora accettato di adeguare le concessioni commerciali accordate nel quadro dell'accordo interinale al fine di tener conto degli scambi commerciali tradizionali preferenziali tra la Croazia e la Bosnia-Erzegovina nel quadro dell'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA). Nel caso in cui entro il momento dell'adozione del presente regolamento l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina non abbiano firmato e applicato in via provvisoria un accordo sull'adeguamento delle concessioni commerciali previste dall'accordo di stabilizzazione e di associazione e dall'accordo interinale, le preferenze accordate alla Bosnia-Erzegovina dovrebbero essere sospese a decorrere dal 1° gennaio 2016. Una volta firmato e applicato in via provvisoria, nell'ambito dell'accordo interinale, un accordo sull'adeguamento delle concessioni commerciali da parte della Bosnia-Erzegovina e dell'Unione europea, tali preferenze dovrebbero essere ristabilite.

---

<sup>3</sup> Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

<sup>4</sup> Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (GU L 233 del 30.8.2008, pag. 6).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 1, si aggiunge la seguente lettera d):  
"d) l'impegno, da parte dei paesi e territori di cui all'articolo 1, a non compiere violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, i principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto."
- 2) All'articolo 12, il secondo e il terzo paragrafo sono sostituiti dal testo seguente:  
"Esso si applica fino al 31 dicembre 2020."
- 3) Nell'allegato I, la nota a piè di pagina (5) è sostituita dal testo seguente:  
"(5) L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Montenegro, nella misura in cui esso riguarda i prodotti di cui al codice NC 2204 21, è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Questo contingente tariffario individuale è aperto in forza dell'ordine n. 09.1514."

#### *Articolo 2*

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009 per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina è sospesa a decorrere dal 1° gennaio 2016.

#### *Articolo 3*

1. Fatto salvo l'articolo 2, l'applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009 per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina non è sospesa se, prima del 1° gennaio 2016, l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina firmeranno e applicheranno in via provvisoria un accordo sull'adeguamento dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'accordo interinale per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea.
2. Nel caso in cui l'accordo di cui al paragrafo 1 non sia firmato e applicato in via provvisoria anteriormente al 1° gennaio 2016, il regolamento (CE) n. 1215/2009 è nuovamente applicabile per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina dalla data in cui tale accordo sia firmato e applicato in via provvisoria.
3. La Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non appena l'accordo di cui al paragrafo 1 è stato firmato.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*